

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO/ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Art. 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Art. 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 4 - <i>Comunicazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 5 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	4
Art. 6 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
Art. 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	5
Art. 8 - <i>Entrata in vigore</i>	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, e di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019, notificati dall'Ente stesso e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e persone giuridiche risultanti da ingiunzioni di pagamento e/o da accertamenti esecutivi notificati entro il 31/12/2025 derivanti da entrate tributarie e patrimoniale possono essere estinti versando integralmente il capitale dovuto.
2. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, sono ricompresi nella definizione agevolata le stesse tipologie di atto indicate nel comma 1. Per i suddetti atti, ai fini della regolarizzazione della situazione debitoria, oltre alle somme indicate al comma 1, dovranno essere corrisposte le somme maturate a titolo di aggio.
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata anche i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data di presentazione della domanda. Più precisamente, in relazione ai giudizi di primo grado, è sufficiente che entro la suddetta data il ricorso sia stato notificato alla controparte. Sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data di presentazione della domanda. Non è consentito accedere alla definizione agevolata in relazione alle cause il cui grado di giudizio si sia già concluso con pronuncia definitiva prima della presentazione dell'apposita domanda. Sono altresì escluse le controversie che concernono anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell'U.E. e l'IVA riscossa all'importazione, nonché le somme dovute a titolo di recuperi di aiuti di Stato ex art. 16 del Regolamento UE 2015/1589 d.d. 13.07.2015 del Consiglio.
4. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, apposita istanza, con una delle seguenti modalità:
 - **invio a mezzo PEC (prot.msgiacomo@asmepec.it), e presentazione cartacea a mano all'ufficio del protocollo**, che assicuri che la stessa pervenga al protocollo dell'Ente entro il **30/06/2026**, utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://comune.montesangiaco.sa.it/>.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
3. Laddove il medesimo soggetto risulti contemporaneamente debitore di somme, sia direttamente dovute all'Ente che da quest'ultimo affidate per le azioni di riscossione coattiva ad altro soggetto, il debitore potrà presentare la pratica di definizione agevolata sempre al Comune che comunicherà la stessa al Concessionario.
4. In caso la procedura di definizione agevolata riguardi debiti di cui all'art. 2 comma 3, l'istanza si considera valida se presentata con le stesse modalità e termini di cui al comma 1. Oltre all'istanza, il debitore dovrà produrre una dichiarazione con la quale si impegna a rinunciare alla controversia limitatamente agli atti oggetto definiti. Tale dichiarazione dovrà essere depositata dal contribuente alla segreteria dell'organo giudicante entro 10 (dieci) giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, allegando la ricevuta di pagamento e dandone notizia all'Ente
5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente impositore o il Concessionario, per le posizioni a questo già affidate, relativamente ad atti notificati entro il 31/12/2025, comunica al debitore che ha presentato l'istanza di cui all'art. 3 le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, che potranno avvenire:
 - a) effettuando un versamento in unica soluzione entro il **31/07/2026**;
 - b) con il versamento degli importi dovuti secondo un numero di rate di importo fisso, variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto in base alle modalità di rateazione seguenti:

IMPORTO	RATE MENSILI MINIMO	RATE MENSILI MASSIMO
fino 100 €	Nessuna dilazione	
Da 100,00 a 500,00 €	2	4
Da 501,00 a 2.000,00 €	5	12
Da 2.001,00 a 6.000,00 €	13	24
Da 6.001,00 a 20.000,00 €	25	36
Da 20.000,01 a 50.000,00 €	37	48
Oltre 50.000,00 €	49	72

Ciascuna rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal 31/07/2026. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del legale del 1,60% (D.M. 10.12.2025).

2. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è ammessa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore.
3. Con la comunicazione di cui al presente comma, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione, in caso di controversie pendenti, comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, mentre il completo adempimento degli obblighi previsti determina l'estinzione del giudizio.
3. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a **7 (sette)** giorni dell'unica o prima rata, ovvero **15 (quindici)** giorni di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere il termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.

4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. L'Ente impositore relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.